



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 83/15/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 6C S.r.l. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE SATELLITARE “SUPERFLUO”) PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (CONTESTAZIONE N. 53/14/DISM/N. PROC. 2615/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 35;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” approvato con delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

RILEVATO che l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, stabilisce che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, “sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito della nota pervenuta in Autorità 0121329/14 del 6 ottobre 2014, acquisita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al prot. 0051226 del 6 ottobre 2014, con la quale il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza ha trasmesso le risultanze delle verifiche - effettuate sul programma televisivo satellitare Superfluo (canale 911 di Sky), edito da 6C srl - comprensive di allegati e supporti audiovisivi, l’Ufficio Obblighi Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici della Direzione Servizi Media in data 17 dicembre 2014 ha accertato che in data 14 aprile 2014 sul programma televisivo satellitare Superfluo (canale 911 di Sky) è stato trasmesso, a partire dalle ore 16:03 alle ore 18:01 la pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento (astrologia/cartomanzia, 899441114, 899188833..)

Successivamente è stato avviato il procedimento n. 2615/SM che prende origine dall’atto della Direzione servizi media di questa Autorità in data 17 dicembre 2014, n. Cont. 53/14/DISM, notificato in data 19 dicembre 2014, con il quale è stata contestata alla società 6C srl, con sede legale in Roma (RM), Via della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Bufalotta n. 29 00139, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale satellitare “Superfluo”, la presunta violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

2. Deduzioni della società

La società non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Occorre considerare che, ai sensi del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, le emittenti, nella fascia oraria 16-19, devono *«evitare la pubblicità in favore di... b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti»*.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *«le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni [...]»*.

Infine, ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *«le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva»*.

Conseguentemente, si ritiene che la menzionata condotta tenuta dalla società 6C srl, con sede legale in Roma (RM), Via della Bufalotta n. 29 00139, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale satellitare “Superfluo”, integri la violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in quanto va tenuto conto sia dell'orario di messa in onda, in fascia oraria protetta, delle pubblicità esaminate, fascia oraria nella quale si ritiene che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto, sia della durata delle trasmissioni di pubblicità di servizi telefonici a valore aggiunto (dalle ore 16:03 alle ore 18:01).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, in relazione ai contenuti monitorati, non ha prodotto memorie difensive, non ha dichiarato di essersi attivata per il rispetto di quanto previsto normativamente né ha operato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione. La società non ha, peraltro, cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio.

C. Personalità dell'agente

La società in questione, in quanto fornitore di un servizio di media audiovisivo in tecnica digitale satellitare, deve essere dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Se pur in presenza di una gravità della violazione di media entità, le condizioni economiche dell'agente, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società, secondo l'ultimo dato disponibile relativo all'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 71.000,00, non risultano tali da prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella minima stabilita.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al minimo edittale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società 6C S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale satellitare “Superfluo” (canale 911 di Sky) – codice fiscale: 11419691008, con sede legale a Roma, in Via della Bufalotta, 29, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con delibera n. 83/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 83/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani